

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3477

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Disposizioni relative al personale delle Forze armate

Presentata il 12 dicembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con i decreti legislativi n. 196 del 1995 e n. 198 del 1995 sono state modificate le carriere rispettivamente dei sottufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

Con l'applicazione delle norme transitorie di tali provvedimenti, però, si è creata una sostanziale disparità di trattamento tra appartenenti alle Forze armate ed ai sottufficiali dei carabinieri; difatti sono state concesse promozioni al secondo grado superiore solo per il personale dell'Arma dei carabinieri mentre per quello delle Forze armate si è provveduto a reinquadrare lo stesso solo al grado immediatamente superiore. Tale disparità di trattamento è risultata giustificata dal fatto che, promuovendo tutti i sottufficiali delle Forze armate nei ruoli dei marescialli, si sarebbe svuotato il ruolo dei sergenti, che nell'Arma dei carabinieri è stato ripianato promuovendo il personale del ruolo degli appuntati. Con il decreto legislativo n. 82 del 2001 si è tentato di

restituire ai sottufficiali delle Forze armate ciò di cui erano stati privati nel 1995, equiparandoli ai colleghi dell'Arma dei carabinieri. Allo scopo di evitare sconvolgimenti nelle gerarchie, veniva però stabilito di concedere, non la promozione a suo tempo negata, ma solo un beneficio economico pari alla differenza tra il grado rivestito e quello che il personale avrebbe dovuto rivestire.

Tale beneficio, avente carattere di provvisorietà, è stato concesso solo con riferimento al grado rivestito nell'anno precedente; in tal modo già con le promozioni maturate negli ultimi mesi dell'anno 2002 si verificheranno delle disparità di trattamento economico tra appartenenti allo stesso grado. Ci saranno, ad esempio, marescialli capi con anzianità di grado maturata nell'anno 2000 che per otto anni, fino alla successiva promozione, percepiranno il trattamento economico del grado superiore e marescialli capi, con anzianità di grado maturata nel 2001, che non

percepiranno tale beneficio pur svolgendo la medesima funzione e rivestendo lo stesso grado. Inoltre, con il decreto legislativo n. 198 del 1995 e con il provvedimento di riordino del Corpo della guardia di finanza, il personale inquadrato nei vecchi ruoli dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è stato reinquadrato in due ruoli distinti e separati dovuti anche alle diverse funzioni attribuite al personale di tali ruoli.

Attualmente la vecchia dizione sottufficiali che, come è noto, è stata coniata per individuare quel personale che, ponendosi a carponi, consentiva agli ufficiali di montare a cavallo, è riservata ormai esclusivamente al personale delle Forze armate, continuando ad accomunare gli stessi in un unico ruolo, ora completamente diverso.

Basti pensare che per accedere al ruolo dei sergenti è necessario il titolo di studio di scuola media inferiore, mentre per poter diventare maresciallo delle Forze armate è necessario conseguire un diploma di laurea!

Giova ricordare che la modifica consistente nella creazione di due ruoli distinti e separati abolendo la vecchia dizione di sottufficiali è a costo zero.

Inoltre, attualmente il personale nel ruolo dei marescialli delle Forze armate è concentrato per circa l'85 per cento nel grado apicale di primo maresciallo ed in quello immediatamente inferiore di maresciallo capo.

Con il provvedimento in esame si propone di modificare le carriere dei sottufficiali delle Forze armate concedendo loro quella equiparazione negata nel 1995 e riconoscendo agli stessi la grandissima professionalità dimostrata nelle missioni svolte ovunque nel mondo.

Il provvedimento prevede che il personale che riveste il grado apicale del ruolo dei marescialli transiti, ad anzianità, nei ruoli speciali degli ufficiali.

Con tale provvedimento si prevede inoltre di cambiare la denominazione del grado apicale del ruolo dei marescialli in luogotenente, abolendo contestualmente la qualifica di luogotenente, già attribuita a personale rivestente il grado di primo maresciallo; quest'ultima dizione è particolarmente invisa al personale, in quanto il prefisso « primo » individua, tra l'altro, il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le funzioni attribuite, le modalità e i requisiti per l'avanzamento di talune categorie di personale delle Forze armate, con esclusione del personale dirigente e quello di leva.

ART. 2.

(Ruoli del personale non dirigente e non direttivo delle Forze armate).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito:

- 1) sergente;
- 2) sergente maggiore;
- 3) sergente maggiore capo;

b) Marina:

- 1) sergente;
- 2) secondo capo;
- 3) secondo capo scelto;

c) Aeronautica:

- 1) sergente;
- 2) sergente maggiore;
- 3) sergente maggiore capo »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La dotazione organica del ruolo dei sergenti è così costituita:

- a) Esercito: 10.700;
- b) Marina: 7.875;
- c) Aeronautica: 10.044 »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Ruolo dei sergenti ».

ART. 3.

(Ruolo dei marescialli).

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — *(Ruolo dei marescialli).*
— 1. Il ruolo dei marescialli è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:

- a) Esercito:
 - 1) maresciallo;
 - 2) maresciallo ordinario;
 - 3) maresciallo capo;
 - 4) luogotenente;
- b) Marina:
 - 1) capo di 3^a classe;
 - 2) capo di 2^a classe;
 - 3) capo di 1^a classe;
 - 4) luogotenente;
- c) Aeronautica:
 - 1) maresciallo di 3^a classe;
 - 2) maresciallo di 2^a classe;
 - 3) maresciallo di 1^a classe;
 - 4) luogotenente ».

ART. 4.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — *(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli).* — 1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una elevata preparazione professionale. In tale ambito essi sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici; svolgono particolari interventi di natura tecnico-operativa per i quali è necessaria una elevata specializzazione, utilizzando mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzati, nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento ed essere preposti al comando di unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di sezioni o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.

2. Al personale che riveste il grado di luogotenente sono attribuiti nell'ambito delle funzioni stabilite dal presente articolo, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati nell'ordinamento di ciascuna Forza armata. In tale contesto i luogotenenti sono diretti collaboratori degli ufficiali delle Forze armate, coordinano l'attività del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o di reparti, rispondono direttamente per le attività svolte ed i risultati conseguiti.

3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria « nocchieri di porto » del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del

proprio ruolo, anche le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono ».

ART. 5.

(Modifica alla denominazione del grado apicale del ruolo di marescialli e soppressione della qualifica di luogotenente).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai sensi delle disposizioni dalla stessa introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che fanno riferimento al personale che riveste il grado di primo maresciallo si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con la medesima legge e con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come da ultimo modificato dalla presente legge, al personale che riveste il grado di luogotenente; la qualifica di luogotenente conferita al personale che riveste il grado di primo maresciallo ai sensi dell'articolo 6-*bis* del citato decreto legislativo n. 196 del 1995 è soppressa.

2. Gli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono abrogati. Conseguentemente, all'articolo 6-*quater*, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 196 del 1995, le parole: « , 6-*bis* » sono soppresse.

ART. 6.

(Avanzamento. Norme transitorie).

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — *(Inquadramento nel ruolo dei marescialli).* — 1. Il personale del ruolo dei marescialli in servizio inquadrato nel ruolo a decorrere dal 1° gennaio 2003, è inquadrato, ad ogni effetto giuridico ed economico, in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di

provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

a) nel grado di luogotenente il personale che riveste il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, nonché il personale che riveste il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, inserito nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 dicembre 2002;

b) nel grado di maresciallo capo, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti, nonché i marescialli e gradi corrispondenti inseriti nei quadri di avanzamento formati entro la data del 31 dicembre 2002;

c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli e gradi corrispondenti.

2. Il personale di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è inquadrato, a tutti gli effetti giuridico-economici, nei nuovi gradi, con una anzianità assoluta di grado pari a quella a suo tempo maturata nel grado di provenienza e ridotta comunque nella misura necessaria affinché non sia scavalcato nel ruolo il personale che lo precedeva ai sensi della normativa previgente.

3. Il personale del ruolo dei marescialli, in servizio, già inquadrato nel grado apicale del ruolo, e coloro ai quali, inquadrati nel medesimo grado, è stata conferita la qualifica di luogotenente a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono inquadrati, ad ogni effetto di legge, in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo speciale degli ufficiali:

a) nel grado di tenente, il personale che riveste il grado di primo maresciallo in possesso della qualifica di luogotenente, nonché il personale che riveste il grado di primo maresciallo, inserito nei quadri di avanzamento formati entro la data del 31 dicembre 2002;

b) nel grado di sottotenente, il personale che riveste il grado di primo maresciallo.

4. Il personale di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, è inquadrato, a tutti gli effetti giuridico-economici, nei nuovi gradi, con una anzianità assoluta di grado pari a quella a suo tempo maturata nel grado di provenienza e ridotta comunque nella misura necessaria affinché non sia scavalcato nel ruolo di inquadramento il personale che lo precedeva ai sensi della normativa previgente ».

2. Gli articoli 34-*bis*, 34-*ter* e 34-*quinqües* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono abrogati.

ART. 7.

(Alimentazione dei ruoli speciali degli ufficiali).

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — *(Alimentazione dei ruoli speciali degli ufficiali)*. — 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate di cui all'articolo 5 sono altresì tratti dal personale che riveste il grado di luogotenente delle Forze armate che ha maturato la necessaria anzianità nel grado previsto nella tabella 1 annessa al presente decreto ».

2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

3. Le tabelle 2 e 3 allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono abrogate.

ART. 8.

(Norme particolari per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali).

1. Dopo l'articolo 30-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

« ART. 30-*ter*. — *(Avanzamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali)*. — 1. Per

l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali provenienti dai ruoli dei marescialli e gradi corrispondenti, ai fini dell'espletamento dei periodi minimi richiesti per la valutazione relativi al comando o alle attribuzioni specifiche, sono conteggiati i periodi effettuati nel ruolo di provenienza.

2. Il grado apicale raggiungibile dal personale proveniente dal ruolo dei marescialli è quello di capitano e gradi corrispondenti; in tale grado il personale permane fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in quiescenza.

3. Al fine di evitare disparità di trattamento del personale appartenente ai ruoli normali degli ufficiali delle Forze armate rispetto al personale appartenente ai ruoli speciali, allo stesso personale dei ruoli normali, al termine dei previsti corsi di formazione e al conseguimento della laurea specialistica, è attribuito il grado di capitano. Il personale che riveste il grado di sottotenente in servizio permanente, inquadrato nel ruolo speciale, è promosso tenente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli anni di anzianità minima di grado richiesti per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale sono pertanto rideterminati nella tabella 1 allegata al presente decreto ».

ART. 9.

(Disposizioni varie).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi delle disposizioni dalla stessa introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che fanno riferimento al personale dei sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con la presente legge, al personale dei ruoli dei marescialli e dei ruoli dei sergenti.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora nelle norme di legge e regolamentari di cui al comma 1 si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della carriera dei sottufficiali, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabiliti dalla tabella 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997,

n. 490, come da ultimo sostituita dalla tabella 1 di cui allegato A annesso alla presente legge.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle rappresentanze militari, stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche dei distintivi e delle insegne di grado degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, facente parte dei ruoli non dirigenti e non direttivi, di cui alla medesima legge.

ART. 10.

(Norma finale).

1. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni della medesima legge ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme previgenti in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

«TABELLA 1
(articolo 5-bis)ALLEGATO A
(articolo 7)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella n. 1: ESERCITO

Quadro I: Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periori minimi richiesti per la valutazione Comando o attribuzioni, servizio	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta la grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	8	9
Tenente Generale	23 (ab)	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	48	scelta-	3	-	-	-	3 o 4 c
Brigadier Generale	127	scelta-	2	-	-	-	8
Colonnello	560	scelta-	4	-	-	-	18 o 19d
Tenente Colonnello	809	scelta-	4e 6f 13g	-	4 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico operativa o nel Segretariato Generale o negli Alti Comandi territoriali o nei Comandi e reparti operativi o nell'organizzazione scolastica e addestrativa di cui almeno 1 di comando di battaglione anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore	-	22h 33 o 34i 15 o 16j
Maggiore	397	anzianità-	-	4	-	-	-
Capitano	875	Scelta Anzianità-	7	10	3 anni di comando di compagnia o squadrone o batteria o incarico equipollente anche se compiuto tutto in parte nel grado inferiore	-	88 o 89k
Tenente	564	Anzianità-	-	3	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea-	-
Sottotenente	-	anzianità-	-	2	-	Superare il corso di applicazione	-

a. Nell'organico e compreso il grado di Generale in servizio permanente effettivo;
 b. Il Ministro della Difesa con propria determinazione, potrà disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'Arma dei Trasporti e dei materiali;

c. Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il quinto anno;

d. Ciclo di 5 anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno, 18 promozioni il secondo e quarto anno;

e. I^a aliquota di valutazione: comprende i Ten. Col. aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado;

f. II^a aliquota di valutazione: comprende i Ten. Col. aventi 6, 7 ed 8 anni di anzianità di grado;

g. III^a aliquota di valutazione: comprende i Ten. Col. aventi anzianità di grado pari o superiori a 13 anni;

h. Promozioni da attribuirsi ai Ten. Col. compresi nella I^a aliquota di valutazione;

i. Ciclo di 2 anni: 34 promozioni il primo anno; 33 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Ten. Col. compresi nella II^a aliquota di valutazione;

j. Ciclo di 5 anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno, 16 promozioni il quinto anno, promozioni da attribuirsi ai Ten. Col. compresi nella III^a aliquota di valutazione;

k. Ciclo di 2 anni: 89 promozioni il primo anno; 88 promozioni il secondo anno.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella n. 1: ESERCITO

Quadro II: Ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali.

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Poteri minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta la grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imb arc o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tenente Generale	-a	-	-	-	-	-	-	-
Maggiore Generale	2	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	11	scelta-	-	-	-	-	-	1 ogni 3 anni b
Colonnello	75	scelta-	5	-	-	-	-	1 o 2c
Tenente Colonnello	135	scelta-	6d 8e 15f	-	4 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico operativa o nel Segretariato Generale o nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi logistici o in Enti e reparti logistici, di cui almeno uno in comando di autogruppo/battaglione o di direzione di officina riparazione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	2 o 3 g 4 h 2 o 3 i
Maggiore	54	anzianità-	-	4	-	-	-	-
Capitano	117	Scelta anzianità-	7	10	1 anno di comando di autoreparto e 2 anni di addetto alle lavorazioni o incarico equipollente, se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	12
Tenente	91	anzianità-	-	3	-	-	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea
Sottotenente	-	anzianità-	-	2	-	-	-	Superare il corso di applicazione

a. Il volume organico è incrementato di una unità qualora il Ministero della Difesa, con proprio determinazione, formi il quadro di avanzamento al grado di Ten. Gen. La predetta unità è sottratta al ruolo di cui al quadro I della presente tabella e sarà a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del Ten. Gen. di cui al presente quadro.

b. Salvo il disposto dell'articolo 18 del presente decreto. Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo e terzo anno.

c. Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.

d. I aliquote di valutazione: comprende i Ten. Col. aventi 6 e 7 anni di anzianità di grado.

e. II aliquote di valutazione: comprende i Ten. Col. aventi 8, 9 e 10 anni di anzianità di grado.

f. III aliquote di valutazione: comprende i Ten. Col. aventi anzianità di grado pari o superiore a 15 anni.

g. Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo, e quarto anno, promozioni da attribuirsi ai Ten. Col. compresi nella I aliquote di valutazione.

h. Promozioni da attribuirsi ai Ten. Col. compresi nella II aliquote di valutazione.

i. Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno, promozioni da attribuirsi ai Ten. Col. compresi nella III aliquote di valutazione.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella n. 1: ESERCITO
Quadro V: Ruolo normale del corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periori minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta la grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imb arco		
/	2	3	4	5	6	7	8	9
Maggior Generale	1 a	-	-	-	-	-	-	-
Brigadier Generale	9	scelta-	-	-	-	-	-	1 ogni 4 anni b
Colonnello	71	scelta-	6	-	-	-	-	1 o 2 c
Tenente Colonnello	141	scelta-	6d 8 e 15 f	-	4 anni di servizio nell'organizzazione centrale dell'area tecnico operativa o nel Segretariato Generale o negli Comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi logistici di cui almeno due nell'incarico di capo di un servizio o capo sezione di direzione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	2 o 3 g
Maggiore	54	anzianità-	-	4	-	-	-	-
Capitano	117	Scelta Anzianità-	7	10	3 anni di capo gestione del denaro o di addetto presso un ente di commissariato o di amministrazione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	12
Tenente	91	Anzianità-	-	3	-	-	Aver conseguito il prescritto diploma di laurea	-
Sottotenente	-	anzianità-	-	2	-	-	Superare il corso di applicazione	-

- l. Nell'organico e compreso il grado di Generale in servizio permanente effettivo.
m. Il Ministro della Difesa con propria determinazione, potrà disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'Arma dei Trasporti e dei materiali;
n. Ciclo di 5 anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il quinto anno;
o. Ciclo di 5 anni: 19 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 18 promozioni il secondo e quarto anno;
p. I^a aliquota di valutazione: comprende i Ten. Col. aventi 4 e 5 anni di anzianità di grado;
q. II^a aliquota di valutazione: comprende i Ten. Col. aventi 6, 7 ed 8 anni di anzianità di grado;
r. III^a aliquota di valutazione: comprende i Ten. Col. aventi anzianità di grado pari o superiori a 13 anni;
s. Promozioni da attribuirsi ai Ten. Col. compresi nella I^a aliquota di valutazione;
t. Ciclo di 2 anni: 34 promozioni il primo anno; 33 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Ten. Col. compresi nella II^a aliquota di valutazione;
u. Ciclo di 5 anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai Ten. Col. compresi nella III^a aliquota di valutazione;
v. Ciclo di 2 anni: 89 promozioni il primo anno; 88 promozioni il secondo anno.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella n. 1: ESERCITO

Quadro Vt: Ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi richiesti per la valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta la grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità			
Colonnello	2	3	4	5	6	8	9
Tenente Colonnello	130 985	scelta-	7	-	4 anni di servizio nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione scolastica e addestrativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico operativa o negli Alti Comandi Territoriali, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado inferiore.	-	26 o 27a
Maggiore Capitano	829 2604	anzianità-	-	5	3 anni di comando di compagnia, squadrone, batteria, o di istruttore nell'organizzazione scolastico-addestrativa, o di capo sezione nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico operativa o negli Alti Comandi Territoriali e o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	12
Tenente	2115	Anzianità-	8	11	1 anno di comando di plotone, sezione, o vice comandante di compagnia, sottocomandante di batteria o di istruttore nell'organizzazione scolastico-addestrativa, o di capo sezione nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico operativa o negli Alti Comandi Territoriali e o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-
Sottotenente	1890	anzianità-	-	2	1 anno di comando di plotone, sezione, o vice comandante di compagnia, sottocomandante di batteria o di istruttore nell'organizzazione scolastico-addestrativa, o di capo sezione nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico operativa o negli Alti Comandi Territoriali e o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-

a. Ciclo di 5 anni: 27 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 26 promozioni il secondo e quarto anno.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella n. I: ESERCITO

Quadro VII: Ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali.

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periori minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta la grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imb arc o		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	12	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	119	scelta-	7	-	4 anni di servizio in reparti /enti logistici o nei comandi operativi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	2 o 3 a
Maggiore	101	anzianità-	-	5	1 anno di comando di autoreparto e 2 anni di addetto alle lavorazioni o capo sezione incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	18
Capitano	295	Scelta	8	11	3 anni di comando di plotone o di sezione recuperi o riparazioni o incarico equipollente ovvero 3 anni complessivi negli incarichi di comandante di autosezione o di addetto alle lavorazioni, o di capo sezione, permanendo almeno 1 anno in ciascuno di questi ultimi, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
Tenente	237	anzianità	-	6	1 anno di comando di plotone, sezione, o vice comandante di compagnia, o di istruttore nell'organizzazione scolastico- addestrativa, o di capo sezione nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico operativa o negli Alt Comandi Territoriali e o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
Sottotenente	148	anzianità-	-	2	1 anno di comando di plotone, sezione, o vice comandante di compagnia, o di istruttore nell'organizzazione scolastico- addestrativa, o di capo sezione nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico operativa o negli Alt Comandi Territoriali e o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-

a. ciclo di 2 anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Tabella n. 1: ESERCITO

Quadro IX: Ruolo speciale del Corpo di Amministrazione e di Commissariato dell'Esercito.

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periori minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta la grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imb arc		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Colonnello	9	-	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	122	scelta-	7	-	4 anni di servizio nei comandi operativi o nell'organizzazione dei servizi logistici o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	2
Maggiore	101	anzianità-	-	5	-	-	-	-
Capitano	304	Scelta anzianità	8	11	3 anni di capo gestione del denaro o di addetto presso un ente di commissariato o di amministrazione o presso una sezione/Ufficio amministrazione o capo sezione o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	18 o 19 a
Tenente	243	anzianità	-	6	3 anni di servizio presso un Ente, Distaccamento o Reparto, nell'incarico di capo Servizio Amministrativo o capo gestione del denaro o di Addetto all'Ufficio Logistico o Capo sezione o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-
Sottotenente	150	anzianità-	-	2	1 anno di comando di plotone, sezione, o vice comandante di compagnia, o di istruttore nell'organizzazione scolastico-addestrativa, o di capo sezione nei comandi e reparti operativi o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico operativa o negli Alti Comandi Territoriali e o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.	-	-	-

a. ciclo di 4 anni: 18 promozioni il primo anno; 19 promozioni il secondo anno, terzo e quarto anno»

